

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)

Modifica del 23 dicembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 2007¹;

visto il messaggio aggiuntivo del 27 ottobre 2010²,

decreta:

I

La legge federale del 21 marzo 1997³ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 3 cpv. 1 e 2

¹ Gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni non possono trattare informazioni relative alle attività politiche e all'esercizio dei diritti inerenti alla libertà d'opinione, d'associazione e di riunione. Il trattamento di tali informazioni è tuttavia lecito qualora un indizio fondato permetta di sospettare un'organizzazione o persone che ne fanno parte di servirsi dell'esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l'esecuzione di attività terroristiche, di estremismo violento o di spionaggio vietato.

² Le informazioni di cui al capoverso 1 sono registrate con riferimento alle persone interessate. Se entro un anno dalla registrazione non è fornita la prova che le attività osservate servono alla preparazione o all'esecuzione di attività terroristiche, di estremismo violento o di spionaggio vietato o se tale ipotesi ha potuto essere scartata già in precedenza, tutti i riferimenti alle persone interessate contenuti nei dati raccolti conformemente al capoverso 1 e tutte le registrazioni di immagini e suoni devono essere cancellati immediatamente.

1 FF 2007 4613

2 FF 2010 6923

3 RS 120

Art. 5a Impiego di armi di servizio

¹ Il Consiglio federale stabilisce quali collaboratori del SIC prestano servizio con l'arma e ne disciplina l'istruzione. A tal fine tiene conto in particolare della situazione di pericolo individuale nel quadro dei compiti di servizio.

² L'impiego dell'arma dev'essere adeguato alle circostanze ed è consentito soltanto in caso di:

- a. legittima difesa;
- b. stato di necessità.

³ Una persona ferita deve ricevere la necessaria assistenza.

Art. 9 Divieto di svolgere un'attività

¹ Previa consultazione del SIC, il Consiglio federale può vietare a una persona fisica, a un'organizzazione o a un gruppo di svolgere un'attività volta direttamente o indirettamente a propugnare, appoggiare o favorire in altro modo operazioni terroristiche o di estremismo violento e che costituisca una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. La portata e il tenore del divieto sono specificati con la massima precisione possibile.

² Il divieto può essere disposto per un periodo di cinque anni al massimo. Può essere prorogato di volta in volta di cinque anni se sono adempiuti i presupposti di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale verifica periodicamente se i presupposti sono ancora adempiuti. Se non lo sono più, revoca il divieto.

³ Contro il divieto di svolgere un'attività può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale. La decisione sul ricorso può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

⁴ Del rimanente, la procedura è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 10a Rappresentazione della situazione

¹ Per rappresentare la situazione in materia di sicurezza interna (rappresentazione della situazione), il SIC gestisce un sistema d'informazione elettronico in cui tratta dati su avvenimenti e misure per la salvaguardia della sicurezza interna. Il SIC può registrare nel sistema dati personali e dati personali degni di particolare protezione in quanto siano indispensabili per la rappresentazione della situazione.

² Il sistema serve alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni per dirigere le attività e diffondere le informazioni in vista della definizione e dell'attuazione di misure di polizia di sicurezza, segnatamente in occasione di avvenimenti in cui si prevedono atti violenti.

³ In quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti, i dati sono trattati dai servizi del SIC responsabili dell'esecuzione della presente legge e dalle autorità competenti dei Cantoni. Il SIC controlla l'esattezza e la rilevanza dei dati utilizzati e rettifica o cancella i dati inesatti o irrilevanti.

⁴ Nei limiti stabiliti dall'articolo 17 e per gli scopi di cui al capoverso 2, il sistema è a disposizione delle autorità di sicurezza e di polizia svizzere mediante una procedura di richiamo. Nei limiti stabiliti dall'articolo 17 capoversi 2–5 e per gli scopi di cui al capoverso 2, in caso di avvenimenti particolari il SIC può eccezionalmente concedere l'accesso a tempo determinato anche a enti privati e ad autorità di sicurezza e di polizia estere. L'accesso è limitato ai dati del sistema necessari a tali enti e autorità per l'adempimento dei loro compiti in relazione con la gestione dell'evento particolare.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i diritti d'accesso e i principi per la conservazione e la cancellazione dei dati.

Art. 11 cpv. 2–7

² Il DDPS determina in una lista confidenziale i fatti che devono essere comunicati al SIC, ma che, in virtù dell'obbligo di mantenere il segreto, non possono essere pubblicati.

³ Il DDPS designa in una lista d'osservazione confidenziale le organizzazioni e i gruppi in merito a cui sussiste il sospetto concreto che mettano in pericolo la sicurezza interna o esterna. Il sospetto è dato anche qualora e fintantoché un'organizzazione o un gruppo siano iscritti in una lista allestita da un'organizzazione internazionale di sicurezza collettiva quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite o da una comunità sovranazionale quale l'Unione europea.

⁴ Al SIC devono essere comunicate tutte le informazioni concernenti attività o esponenti di organizzazioni o gruppi di cui al capoverso 3.

⁵ Le organizzazioni e i gruppi sono cancellati dalla lista d'osservazione se non figurano più in alcuna lista internazionale secondo il capoverso 3 e se non sussiste più alcun sospetto concreto che mettano in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

⁶ Il Consiglio federale designa in un'ordinanza:

- a. le organizzazioni internazionali e le comunità sovranazionali le cui liste devono essere considerate ai fini dell'iscrizione nella lista d'osservazione di cui al capoverso 3; e
- b. i criteri secondo cui è periodicamente verificato il contenuto della lista d'osservazione.

⁷ Il DDPS sottopone le liste di cui ai capoversi 2 e 3 una volta all'anno all'approvazione del Consiglio federale e in seguito alla Delegazione delle Commissioni della gestione per conoscenza.

Art. 13 cpv. 1^{bis}, 3 e 4

^{1bis} Il servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni comunica al SIC, conformemente all'articolo 14 capoverso 2^{bis} della legge federale del 6 ottobre 2000⁴ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e

⁴ RS 780.1

del traffico delle telecomunicazioni, informazioni sugli utenti di collegamenti di telecomunicazione, sugli elementi d'indirizzo e sui generi di collegamento.

³ Il Consiglio federale può obbligare, per un periodo limitato, altre autorità, servizi o organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche a comunicare le informazioni o a fornire i dettagli necessari per scoprire o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna derivante dall'estremismo violento o dallo spionaggio economico.

⁴ *Abrogato*

Art. 13a Obbligo d'informazione speciale delle autorità

¹ Le autorità e i servizi non menzionati nell'articolo 13 capoverso 1 e le organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche sono tenuti, in casi specifici, a comunicare al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, le informazioni necessarie per scoprire o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna se detta minaccia:

- a. rischia di ledere un importante bene giuridico quale l'integrità fisica, la vita o la libertà oppure la stabilità e il funzionamento dello Stato; e
- b. deriva:
 1. da attività terroristiche, vale a dire mene tendenti a influire o a modificare lo Stato e la società, da attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati nonché propagando paura e timore,
 2. da spionaggio politico o militare ai sensi degli articoli 272, 274 e 301 del Codice penale⁵,
 3. dalla proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche, dei loro vettori e di qualsivoglia bene a duplice impiego civile e militare necessario per la fabbricazione di dette armi.

² Anche le autorità fiscali sottostanti a obblighi legali di segreto sono tenute a fornire informazioni ai sensi del capoverso 1. Il SIC informa tuttavia sommariamente la competente autorità fiscale, indicando in che cosa consiste la minaccia concreta da scoprire o sventare e in che modo le informazioni sulla situazione fiscale della persona interessata dalla soppressione del segreto fiscale possono contribuire a scoprire o sventare la minaccia. Il SIC specifica in una richiesta scritta segnatamente la persona fisica o giuridica interessata, l'informazione necessaria e il periodo cui questa si riferisce. L'autorità interpellata è tenuta a serbare il segreto nei confronti di terzi sulla richiesta e sulle eventuali informazioni fornite.

³ Il Consiglio federale designa mediante ordinanza le organizzazioni tenute a fornire informazioni. Tra queste figurano segnatamente le organizzazioni di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale, in quanto emanino atti normativi o decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968⁶ sulla procedura amministrativa oppure svolgano compiti federali d'esecuzione loro attribuiti; sono eccettuati i Cantoni.

⁵ RS 311.0

⁶ RS 172.021

⁴ Se, mediante informazioni secondo i capoversi 1 e 2, il SIC viene a conoscenza di reati commessi dalla persona al cui riguardo sono state richieste le informazioni o da terzi, le informazioni possono essere messe a disposizione delle autorità di perseguimento penale soltanto per far luce su gravi reati (art. 141 cpv. 2 del Codice di procedura penale⁷).

⁵ Le autorità e i servizi non menzionati nell'articolo 13 capoverso 1 nonché le organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche possono informare spontaneamente il SIC o gli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, allorché vengono a conoscenza di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo il capoverso 1.

Art. 13b Controversie in merito all'obbligo d'informazione

¹ L'autorità di vigilanza comune decide sulle controversie tra il SIC e un'unità dell'Amministrazione federale centrale in merito all'obbligo d'informazione secondo gli articoli 13 e 13a. La sua decisione è definitiva.

² In caso di controversie in merito all'obbligo d'informazione secondo gli articoli 13 e 13a tra il SIC o gli organi di sicurezza dei Cantoni e un'autorità, un'unità amministrativa dell'Amministrazione federale decentralizzata, un'unità amministrativa cantonale o un'organizzazione che esercita funzioni pubbliche, la procedura è retta dall'articolo 36a della legge del 17 giugno 2005⁸ sul Tribunale amministrativo federale.

Art. 13c Obbligo d'informazione dei trasportatori commerciali

¹ In casi specifici, il SIC o gli organi di sicurezza dei Cantoni che operano su mandato del SIC possono chiedere a persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporti a titolo professionale o che mettono a disposizione o procurano mezzi di trasporto di fornire le informazioni relative a una determinata prestazione, necessarie per scoprire o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna di cui all'articolo 13a capoverso 1.

² Contro le decisioni del SIC aventi per oggetto la fornitura di informazioni di cui al capoverso 1 può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale. La decisione sul ricorso può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

³ Se, mediante informazioni di cui al capoverso 1, il SIC viene a conoscenza di reati commessi dalla persona al cui riguardo sono state richieste le informazioni o da terzi, le informazioni possono essere messe a disposizione delle autorità di perseguimento penale soltanto per far luce su gravi reati (art. 141 cpv. 2 del Codice di procedura penale⁹).

⁷ RS 312.0

⁸ RS 173.32

⁹ RS 312.0

Art. 13d Segreto professionale

Il segreto professionale tutelato dalla legge è garantito.

Art. 13e Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda

¹ Le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose.

² Esse trasmettono il materiale al SIC. Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca dopo aver consultato il SIC. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968¹⁰ sulla procedura amministrativa.

³ Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti del SIC o di fedpol possono metterlo al sicuro anche direttamente.

⁴ In caso di sospetto di reato, l'autorità che ha messo al sicuro il materiale lo trasmette all'autorità penale competente.

⁵ In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capoverso 1, fedpol, previa consultazione del SIC, può:

- a. ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di propaganda si trova su un server svizzero;
- b. raccomandare ai fornitori svizzeri di accesso Internet (provider) il blocco del sito Internet, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.

Art. 14a Informatori

¹ È un informatore chiunque, regolarmente o in casi specifici, trasmetta al SIC informazioni utili all'adempimento dei compiti secondo la presente legge.

² Il SIC può rimborsare le spese sostenute dagli informatori per la ricerca delle informazioni e ricompensare le segnalazioni particolarmente utili.

³ Se la protezione delle fonti e l'ulteriore ricerca di informazioni lo esigono, tali indennità o ricompense non sono considerate né come reddito imponibile né come reddito ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946¹¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 14b Protezione degli informatori

¹ Per proteggere l'integrità fisica e la vita degli informatori, il SIC adotta o finanzia misure di protezione o di trasferimento. Può altresì adottare provvedimenti che consentano agli informatori di prendere la dimora o il domicilio in Svizzera o all'estero.

² Le misure possono essere adottate anche a favore di persone vicine agli informatori.

¹⁰ RS 172.021

¹¹ RS 831.10

³ Il capo del DDPS può autorizzare il SIC a fornire agli informatori un'identità fittizia dopo la conclusione della collaborazione, se ciò è indispensabile per proteggerne l'integrità fisica e la vita. D'intesa con gli interessati, il SIC stabilisce le condizioni per l'uso dell'identità fittizia.

⁴ Le misure di cui ai capoversi 1–3 sono limitate nel tempo. In via eccezionale, se i rischi per gli interessati sono particolarmente gravi e vi è da presupporre che perdurino, il capo del DDPS può rinunciare a stabilire un limite temporale oppure commutare una misura limitata nel tempo in una misura a tempo indeterminato. In caso di misure a tempo indeterminato, il DDPS verifica periodicamente se i presupposti sono ancora adempiuti. Se non lo sono più, revoca le misure entro un congruo termine.

Art. 14c Identità fittizie

¹ Su richiesta, il capo del DDPS può autorizzare il SIC a fornire un'identità fittizia alle seguenti persone, al fine di garantire la loro sicurezza o la ricerca di informazioni:

- a. i collaboratori del SIC;
- b. i collaboratori degli organi di sicurezza dei Cantoni operanti su mandato della Confederazione;
- c. gli informatori del SIC nell'ambito di una determinata operazione.

² L'autorizzazione è limitata a:

- a. cinque anni al massimo, per i collaboratori del SIC o degli organi di sicurezza dei Cantoni; se necessario, il termine può essere prorogato di volta in volta di tre anni al massimo;
- b. dodici mesi al massimo, per gli informatori del SIC; se necessario, il termine può essere prorogato di volta in volta di sei mesi al massimo.

³ L'impiego di un'identità fittizia è consentito soltanto se la prevista ricerca di informazioni:

- a. si riferisce a una minaccia concreta per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera;
- b. concerne uno dei seguenti settori:
 1. attività terroristiche,
 2. spionaggio politico, economico o militare ai sensi degli articoli 272–274 e 301 del Codice penale¹²,
 3. proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche, dei loro vettori e di qualsivoglia bene a duplice impiego civile e militare necessario per la fabbricazione di dette armi,
 4. estremismo violento, vale a dire mene di organizzazioni i cui esponenti negano la democrazia, i diritti dell'uomo o lo Stato di diritto e che allo

scopo di raggiungere i loro obiettivi commettono, approvano o incoraggiano atti violenti;

c. è adeguata e necessaria perché:

1. la ricerca di informazioni secondo l'articolo 14 non ha dato frutti oppure perché, senza l'impiego di un'identità fittizia, la ricerca di informazioni risulterebbe vana o eccessivamente difficile, o
2. la gravità e la natura della minaccia per le persone incaricate della ricerca di informazioni conformemente al capoverso 1 la giustificano poiché rischia di essere lesa un loro bene giuridico importante quale la salute, la vita o l'integrità fisica; e

d. non è sproporzionata rispetto al valore delle informazioni.

⁴ Il direttore del SIC verifica se sono adempiuti i presupposti per l'impiego di un'identità fittizia. In caso affermativo, presenta al capo del DDPS la richiesta di cui al capoverso 1; questi può:

- a. accogliere la richiesta;
- b. accogliere la richiesta vincolandola a limitazioni o condizioni supplementari;
- c. respingere la richiesta; o
- d. rinviare la richiesta al SIC perché la completi.

⁵ La procedura per la proroga di cui al capoverso 2 è retta dai capoversi 3 e 4.

⁶ Per creare e conservare identità fittizie possono essere allestiti o modificati secondo le necessità del SIC documenti d'identità, atti e altri documenti. Le competenti autorità federali, cantonali e comunali sono tenute a collaborare con il SIC.

⁷ Il SIC adotta le misure necessarie a prevenire uno smascheramento.

Art. 15 cpv. 6

Abrogato

Art. 17 cpv. 1, secondo periodo, 1^{bis}, 1^{ter}, 3 lett. e e 5

¹ secondo periodo: abrogato

^{1bis} Le informazioni sono messe senza indugio a disposizione di altre autorità se possono essere utili per il perseguimento penale o la lotta contro la criminalità organizzata, se vi sono sufficienti indizi di reato e se per perseguire il reato avrebbe potuto essere disposta la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 269 del Codice di procedura penale¹³).

^{1ter} In tutti gli altri casi la comunicazione può essere rinviata se e nella misura in cui un interesse pubblico preponderante alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera o alla protezione di interessi privati prevale sull'interesse all'azione penale.

¹³ RS 312.0

³ Il SIC può, in casi specifici, comunicare dati personali agli organi di sicurezza degli Stati con i quali la Svizzera ha relazioni diplomatiche, ove lo preveda una legge o una convenzione internazionale approvata oppure se:

- e. lo Stato richiedente garantisce per scritto di avere il consenso della persona interessata e che i dati personali comunicati gli consentono di valutare se tale persona possa collaborare a progetti esteri classificati nell'ambito della sicurezza interna o esterna oppure accedere a informazioni, materiali o impianti esteri classificati.

⁵ Se i dati personali sono richiesti nel quadro di un procedimento, si applicano le disposizioni determinanti in materia di assistenza giudiziaria. La protezione della fonte informativa deve essere garantita. L'identità di una fonte in Svizzera può essere resa nota alle autorità svizzere di perseguimento penale soltanto se la persona in questione è sospettata di un reato perseguibile d'ufficio o se ciò è indispensabile per fare luce su un reato grave. In caso di contestazione, decide il Tribunale penale federale.

Art. 18 Diritto d'accesso

¹ Il diritto d'accesso è retto dagli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 1992¹⁴ sulla protezione dei dati (LPD); sono fatti salvi i capoversi 2–8.

² Qualora una persona domandi al SIC se stia trattando dati che la concernono nel sistema di cui all'articolo 15 capoverso 3, il SIC differisce tale informazione:

- a. se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigono il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente, sempre che tali interessi siano riferibili:
 1. al rilevamento e alla lotta alle minacce derivanti da:
 - a. terrorismo,
 - b. spionaggio,
 - c. estremismo violento,
 - d. atti preparatori relativi al commercio illecito di armi e materiali radioattivi,
 - e. trasferimento illegale di tecnologia;
 2. al perseguimento penale o a un altro procedimento istruttorio;
- b. se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendono necessario; o
- c. se non sono trattati dati concernenti il richiedente.

³ Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento.

⁴ Su domanda del richiedente, l'IFPDT effettua la verifica e gli comunica che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati o relativi al differimento dell'informazione, che ha inviato al SIC una raccomandazione ai sensi dell'articolo 27 LPD affinché tali errori vengano corretti. Rende attento il richiedente al fatto che può domandare al Tribunale amministrativo federale di verificare tale comunicazione o l'esecuzione della raccomandazione.

⁵ Alla raccomandazione dell'IFPDT di cui al capoverso 4 si applica per analogia l'articolo 27 capoversi 4–6 LPD.

⁶ Su domanda del richiedente, il Tribunale amministrativo federale effettua la verifica e gli comunica che la stessa ha avuto luogo. Se riscontra errori nel trattamento dei dati o relativi al differimento dell'informazione, invia al SIC una decisione in cui dispone che tali errori vengano corretti. Lo stesso vale in caso di inosservanza della raccomandazione dell'IFPDT. Il SIC può impugnare tale decisione con ricorso al Tribunale federale.

⁷ Le comunicazioni di cui ai capoversi 3–6 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. Non sono impugnabili.

⁸ Il SIC fornisce le informazioni al richiedente conformemente alla LPD appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. Le persone di cui non sono stati trattati dati ne sono informate dal SIC entro tre anni dal ricevimento della loro domanda.

⁹ L'IFPDT può raccomandare che, a titolo eccezionale, il SIC fornisca immediatamente le informazioni richieste, se e nella misura in cui ciò non pregiudichi la sicurezza interna o esterna.

Art. 19 cpv. 3

³ Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell'elezione alla carica o funzione o dell'attribuzione del mandato; in caso di nomina da parte del Consiglio federale, prima che la persona sia proposta per la nomina o per l'elezione alla funzione. La persona sottoposta al controllo deve essere consenziente; è fatto salvo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d della legge militare del 3 febbraio 1995¹⁵. Il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo.

Art. 20 cpv. 2 lett. c e d

² I dati possono essere rilevati:

- c. su incarico delle autorità di controllo (art. 21 cpv. 1), tramite inchieste condotte dalla polizia cantonale competente in merito alla persona soggetta al controllo;

¹⁵ RS 510.10

- d. tramite richiesta, ai competenti organi incaricati del perseguimento penale, di informazioni concernenti procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati nonché dei relativi atti giudiziari e istruttori;

Art. 21 cpv. 1, 2 e 4

¹ Il Consiglio federale designa le autorità di controllo che procedono ai controlli di sicurezza in collaborazione con il SIC. Le autorità di controllo non sono vincolate da istruzioni.

² L'autorità di controllo comunica alla persona controllata il risultato delle indagini e della valutazione del rischio per la sicurezza. La persona controllata può, entro dieci giorni, consultare i documenti del controllo e chiedere la rettificazione dei dati errati nonché, se si tratta di documenti della Confederazione, esigere la distruzione dei dati superati o l'apposizione di una nota di contestazione. Alla restrizione del diritto d'accesso si applica l'articolo 9 LPD¹⁶.

⁴ L'autorità di controllo sottopone per scritto la valutazione del rischio per la sicurezza all'autorità decisionale competente per la nomina o il conferimento della funzione. L'autorità decisionale non è vincolata dalla valutazione fornita dall'autorità di controllo. Il Consiglio federale disciplina le competenze in merito ai controlli di sicurezza giusta l'articolo 19 capoverso 1 lettera d.

Art. 27 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

^{1bis} Il DDPS informa annualmente, o secondo necessità, il Consiglio federale e la Delegazione delle Commissioni della gestione in merito:

- a. al numero di nuove identità fittizie create per i collaboratori del SIC o per gli organi di sicurezza dei Cantoni che operano su mandato del SIC e già impiegate;
- b. al numero e allo scopo di impiego delle identità fittizie utilizzate dagli informatori del SIC.

^{1ter} Il Consiglio federale informa annualmente, o secondo necessità, la Delegazione delle Commissioni della gestione in merito ai divieti di svolgere un'attività e ai risultati della verifica periodica di cui all'articolo 9 capoverso 2.¹⁷

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

¹⁶ RS 235.1

¹⁷ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

III

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011

Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hansjörg Walter

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

- ¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 13 aprile 2012.¹⁸
² Ad eccezione delle modifiche al capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 16 luglio 2012.
³ Gli articoli 4a e 4b della legge federale sul servizio informazioni civile e l'articolo 99 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} della legge militare (all. n. 1 e 4) entrano in vigore ulteriormente.

15 giugno 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹⁸ FF 2012 87

Allegato
(cifra II)

Modifica del diritto vigente

1. Legge federale del 3 ottobre 2008¹⁹ sul servizio informazioni civile

Art. 4a Esplorazione radio

¹ La Confederazione può istituire un servizio incaricato di rilevare le emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazione all'estero (esplorazione radio).

² L'esplorazione radio serve ad acquisire informazioni su avvenimenti all'estero che hanno rilevanza sotto il profilo della politica di sicurezza, in particolare in materia di terrorismo, proliferazione delle armi di distruzione di massa e conflitti esteri con ripercussioni sulla Svizzera. Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza i settori d'esplorazione.

³ Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio l'organizzazione e la procedura dell'esplorazione radio e stabilisce per quanto tempo il servizio incaricato possa memorizzare le comunicazioni e i dati di collegamento.

⁴ Il Consiglio federale assicura in particolare che, una volta rilevate le comunicazioni, il servizio incaricato:

- a. comunichi unicamente le informazioni concernenti avvenimenti all'estero che hanno rilevanza sotto il profilo della politica di sicurezza;
- b. comunichi informazioni su persone in Svizzera soltanto se sono necessarie alla comprensione di un avvenimento all'estero e sono state preventivamente anonimizzate.

⁵ Rilevate le comunicazioni, il servizio incaricato comunica le informazioni su avvenimenti all'estero che contengono indizi di una minaccia concreta per la sicurezza interna. Alle informazioni comunicate si applicano le disposizioni della LMSI²⁰.

⁶ Il servizio incaricato cancella il più presto possibile le comunicazioni rilevate che non contengono informazioni su avvenimenti all'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza né indizi di una minaccia concreta per la sicurezza interna.

Art. 4b²¹ Autorità di controllo indipendente

¹ Il Consiglio federale designa un'autorità di controllo indipendente, composta di esperti, incaricata di verificare la legalità dell'esplorazione radio. L'autorità di controllo adempie ai suoi compiti senza essere vincolata da istruzioni. La durata del mandato è di quattro anni.

¹⁹ RS 121

²⁰ RS 120

²¹ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

² L'autorità di controllo verifica i mandati assegnati al servizio incaricato e il trattamento delle informazioni rilevate prima e dopo la loro comunicazione.

³ A seguito della verifica, l'autorità di controllo può impartire raccomandazioni scritte e chiedere al dipartimento competente di sospendere mandati assegnati al servizio incaricato e di cancellare le informazioni comunicate.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la composizione e l'organizzazione dell'autorità di controllo, l'indennizzo dei suoi membri e l'organizzazione del suo segretariato.

Art. 7, rubrica e cpv. 2

Protezione delle fonti, indennità e ricompense

² Alle indennità e ricompense versate agli informatori per la raccolta di informazioni di cui all'articolo 1 lettera a si applica l'articolo 14a capoversi 2 e 3 LMSI²².

2. Legge del 17 giugno 2005²³ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 33 lett. b n. 4

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

b. del Consiglio federale concernenti:

4. il divieto di svolgere un'attività secondo la legge federale del 21 marzo 1997²⁴ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

3. Codice penale²⁵

Art. 317bis

Atti non punibili ¹ Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, sempre che vi sia stato autorizzato dal giudice nell'ambito di un'inchiesta mascherata oppure dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) conformemente all'articolo 14c della legge federale del 21 marzo 1997²⁶ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

²² RS 120

²³ RS 173.32

²⁴ RS 120

²⁵ RS 311.0

²⁶ RS 120

² Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce o altera documenti per identità fittizie, sempre che vi sia stato autorizzato ai fini di un'inchiesta mascherata o dal capo del DDPS conformemente all'articolo 14c LMSI.

4. Legge militare del 3 febbraio 1995²⁷

Art. 99 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

^{1bis} Per adempiere i suoi compiti, il servizio informazioni può avvalersi dello strumento dell'esplorazione radio ai sensi dell'articolo 4a della legge federale del 3 ottobre 2008²⁸ sul servizio informazioni civile (LSIC). Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza i settori d'esplorazione. L'autorità di controllo indipendente di cui all'articolo 4b LSIC verifica la legalità dell'esplorazione radio.²⁹

^{1ter} Il servizio informazioni può rilevare e valutare le emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazioni allo scopo di:

- a. sorvegliare le frequenze utilizzate dall'esercito svizzero e garantirne l'utilizzo;
- b. acquisire informazioni in Svizzera e all'estero sulla situazione del traffico aereo.

5. Legge federale del 3 ottobre 2008³⁰ sui sistemi d'informazione militari

Art. 16 cpv. 1 lett. g

¹ Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA agli organi seguenti:

- g. alle autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone.

Art. 144

Il servizio specializzato del DDPS per i controlli di sicurezza relativi alle persone (servizio specializzato CSP DDPS) gestisce un sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone, SIBAD).

²⁷ RS 510.10

²⁸ RS 121

²⁹ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

³⁰ RS 510.91

Art. 147 cpv. 1 e 2, frasi introduttive, nonché 3

¹ Le autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone raccolgono i dati per il SIBAD presso:

² Nella misura prevista dalle pertinenti basi legali, le autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai registri e alle banche dati seguenti:

³ Le autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone possono chiedere dati agli organi di sicurezza della Confederazione o alle corrispondenti autorità cantonali. Quest'ultimi possono autorizzare le autorità responsabili ad accedere direttamente mediante procedura di richiamo ai loro registri e alle loro banche dati.

Art. 148 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, nonché 2 e 3, frasi introduttive

¹ Il servizio specializzato CSP DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SIBAD agli organi seguenti:

- a. alle autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone;

² Le autorità responsabili comunicano i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone agli organi e alle persone seguenti:

³ Il servizio specializzato CSP DDPS può comunicare elettronicamente a organi della Confederazione i seguenti dati dei controlli di sicurezza relativi alle persone a fini di ulteriore utilizzazione in sistemi di sicurezza, se per la loro attività detti organi devono fondarsi sui dati dei controlli di sicurezza relativi alle persone e se i dati non sono pregiudizievoli per la persona interessata:

Art. 149 cpv. 1, frase introduttiva, e 2

¹ Le autorità responsabili distruggono immediatamente i dati:

² Le autorità responsabili conservano i dati finché la persona interessata occupa il posto, esercita la funzione oppure esegue il mandato, ma al massimo per dieci anni.

6. Legge del 20 giugno 1997³¹ sulle armi

Art. 2 cpv. 1

¹ La presente legge non si applica né all'esercito, né al Servizio delle attività informative della Confederazione, né alle autorità doganali e di polizia. Ad eccezione degli articoli 32a^{bis}, 32c e 32j, non si applica neppure alle amministrazioni militari.

³¹ RS 514.54

7. Legge federale del 6 ottobre 2000³² sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 14 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Il servizio fornisce al Servizio delle attività informative della Confederazione le informazioni di cui al capoverso 1 necessarie per l'esecuzione della legge federale del 21 marzo 1997³³ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

8. Legge federale del 20 dicembre 1946³⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 50a cpv. 1 lett. d^{bis}, nonché e n. 6

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA³⁵:

d^{bis}. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997³⁶ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) siano adempiuti;

e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:

^{6.37} al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all'articolo 13a LMSI siano adempiuti.

9. Legge federale del 19 giugno 1959³⁸ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 66a cpv. 1 lett. c

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA³⁹:

c. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di

³² RS 780.1

³³ RS 120

³⁴ RS 831.10

³⁵ RS 830.1

³⁶ RS 120

³⁷ All'entrata in vigore della mod. del 19 dic. 2008 del CC (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725), il n. 6 diviene il n. 7.

³⁸ RS 831.20

³⁹ RS 830.1

cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997⁴⁰ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna siano adempiuti.

10. Legge federale del 25 giugno 1982⁴¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 86a cpv. 1 lett. f e 2 lett. g

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

f.⁴² al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997⁴³ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) siano adempiuti.

² Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

g. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all'articolo 13a LMSI siano adempiuti.

11. Legge federale del 18 marzo 1994⁴⁴ sull'assicurazione malattie

Art. 84a cpv. 1 lett. g^{bis} e h n. 5

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁴⁵:

g.^{bis}. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997⁴⁶ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) siano adempiuti;

h. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:

5.⁴⁷ al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all'articolo 13a LMSI siano adempiuti.

⁴⁰ RS **120**

⁴¹ RS **831.40**

⁴² All'entrata in vigore della mod. del 19 dic. 2008 del CC (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU **2011** 725), la lett. f diviene la lett. g.

⁴³ RS **120**

⁴⁴ RS **832.10**

⁴⁵ RS **830.1**

⁴⁶ RS **120**

⁴⁷ All'entrata in vigore della mod. del 19 dic. 2008 del CC (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU **2011** 725), il n. 5 diviene il n. 6.

12. Legge federale del 20 marzo 1981⁴⁸ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 97 cpv. 1 lett. h^{bis} e i n. 5

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA⁴⁹:

- h^{bis}*. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997⁵⁰ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) siano adempiuti;
- i. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
 - ^{5.51} al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all'articolo 13a LMSI siano adempiuti.

13. Legge federale del 19 giugno 1992⁵² sull'assicurazione militare

Art. 95a cpv. 1 lett. h^{bis} e i n. 7

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA⁵³:

- h^{bis}*. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997⁵⁴ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) siano adempiuti;
- i. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
 - ^{7.55} al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all'articolo 13a LMSI siano adempiuti.

48 RS 832.20

49 RS 830.1

50 RS 120

51 All'entrata in vigore della mod. del 19 dic. 2008 del CC (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725), il n. 5 diviene il n. 6.

52 RS 833.1

53 RS 830.1

54 RS 120

55 All'entrata in vigore della modifica del 19 dic. 2008 del CC (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725), il n. 7 diviene il n. 8.

14. Legge del 25 giugno 1982⁵⁶ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 97a cpv. 1 lett. e^{bis} e fn. 8

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁵⁷:

- e^{bis}. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti di cui all'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997⁵⁸ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) siano adempiuti;
- f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
 - 8. al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, qualora i presupposti dell'articolo 13a LMSI siano adempiuti.

⁵⁶ RS 837.0

⁵⁷ RS 830.1

⁵⁸ RS 120